

Governance delle fondazioni ETS e autonomia statutaria: le fondazioni di partecipazione

Anche per le fondazioni del Terzo Settore (ETS) vi è un'ampia autonomia statutaria, per quanto soggetta a specifici limiti imposti dalla legge e dalla natura stessa degli enti nella prospettiva dell'iscrizione al RUNTS: in particolare, si possono individuare, per i medesimi enti, alcuni margini di flessibilità nell'architettura della *governance* per tenere conto di esigenze e obiettivi del fondatore.

Una possibile opzione è quella di prevedere, nell'organizzazione, l'assemblea o un comitato di indirizzo.

Soluzione – già invero comune da tempo nella prassi e, ora, riconosciuta dallo stesso Codice del Terzo Settore - che fa assumere all'ente la configurazione di “fondazione di partecipazione”.

I due organi possono essere alternativi ovvero previsti entrambi e, con diverse modalità, consentono una sede di *voice* per gli stessi partecipanti all'ente, valorizzandone il ruolo.

L'opzione si accompagna alla facoltà di definire le materie per le quali vi è la competenza deliberativa dell'organo assembleare (tra le altre, la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali e le modifiche dello statuto); definizione quantomai opportuna, beninteso “*nei limiti*”, come espressamente previsto dall'art. 25 comma 3, del Codice del Terzo Settore, “*in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore*”.

Nel modello organizzativo della fondazione possono così esser introdotti tipici elementi associativi, definendo una “governance partecipata e dinamica”, con configurazioni variabili nella prospettiva di facilitare la gestione flessibile degli interventi e lo sviluppo del patrimonio, non potendosi trascurare che sempre più spesso la filantropia “strategica” è sempre più vicina all'attività d'impresa.